

**LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 1986, N. 2**

**Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 14 agosto 1971, n. 29 e successive modificazioni concernente “Provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni” e 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni concernente “Provvidenze per il riscatto di lavoro all’estero ai fini pensionistici”<sup>1</sup>**

**Art. 1**

1. (*omissis*)<sup>2</sup>

**Art. 2**

1. (*omissis*)<sup>3</sup>

**Art. 3**

1. Le pensioni ai superstiti di cui all’articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1971, n. 29 e successive modificazioni, mantenute a favore dei figli al di fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 1, cessano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo ad alcuna ripetizione dell’indebitto.

---

<sup>1</sup> In B.U. 25 febbraio 1986, n. 8.

<sup>2</sup> Sostituisce l’art. 2 della l.r. 14 agosto 1971, n. 29 e ss.mm.

<sup>3</sup> Inserisce l’art. 5 della l.r. 14 agosto 1971, n. 29.

**Art. 4**

1. *(omissis)*<sup>4</sup>
2. *(omissis)*<sup>5</sup>

**Art. 5**

1. I contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non sono soggetti a riliquidazione.

**Art. 6 (Norma finanziaria)**

1. L'onere previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni è elevato, in applicazione del disposto dell'articolo 4, a partire dall'esercizio finanziario 1986, da lire 565 milioni a lire 665 milioni.

2. Alla copertura dell'onere aggiuntivo di lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1986, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per il relativo esercizio finanziario.

3. A partire dall'esercizio finanziario 1987, lo stanziamento sarà fissato con legge di bilancio.

---

<sup>4</sup> Sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14, già sostituito dall'art. 8 della l.r. 16 marzo 1981, n. 3 e modificato dal secondo comma dell'art. 3 della l.r. 16 novembre 1983, n. 17.

<sup>5</sup> Sostituisce il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14, modificato dal comma 3 dell'art. 8 della l.r. 16 novembre 1983, n. 17.

**Art. 7 (Norma finale)**

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a coordinare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni della presente legge con quelle contenute nei testi unici “Provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni” e “Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici”.

**Art. 8**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

